

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA:

CAPITOLO

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

RESPONSABILE / RESPONSÀBOL:

SEGRETERIA / CANZELARIA

1241 art. 5 – 2234 art. 7

1.3.2.13.2

dott.ssa Elisabetta Gubert

DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.

177

- ANNO / AN 2024

assunta in data / touta ai

24.04.2024

OGGETTO: Incarico alla Promovanoi Società Cooperativa di Canal San Bovo del servizio di pulizia degli immobili del Comun general de Fascia dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026. CIG: B0F626E9F5

SE TRATA: Ge dèr su a la Promovanoi Società Cooperativa de Canal San Bovo la encèria de neteèr i frabicac del Comun General de Fascia dal 1m de mé del 2024 ai 30 de oril del 2026. CIG B0F626E9F5

DETERMINAZIONE n. 177/2024 del 24.04.2024

OGGETTO: incarico alla Promovanoi Società Cooperativa di Canal San Bovo del servizio di pulizia degli immobili del Comun general de Fascia dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026. CIG: B0F626E9F5

IL SEGRETARIO GENERALE

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consei General con la deliberazione n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 4-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 5-2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;"

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei de Procura alla sottoscritta Segretaria del Comun general de Fascia;

rilevato che si rende necessario affidare il servizio di pulizia dei seguenti immobili di proprietà dell'Ente:

- sede del Comun general de Fascia situata in Strada di Pré de Gejia n. 2, di alcuni locali dell'edificio "Ciasa de la Moniaria" situato in situata a San Giovanni di Fassa in Strada di Pré de Gejia n. 2;
- alcuni locali situati nell'edificio, recentemente restaurato, denominato "Ciasa de la Moniaria" situato a San Giovanni di Fassa in Strada de la Pieif;
- "saletta riunioni" situata al primo piano dell'edificio denominato ex colonia Piave (p.ed. 463) e situato a San Giovanni di Fassa in Strada di Pré de Lejia n. 3;

considerato che l'importo stimato del servizio risulta essere inferiore ad Euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

rilevato che per l'affidamento del servizio suddetto è stata avviata un'indagine di mercato, come da documentazione agli atti prot. n. 1381 di data 13.03.2024, volta alla verifica dei costi della commessa, richiedendo a operatori del settore, dotati della necessaria esperienza, la formulazione di un preventivo per l'affidamento del servizio;

acquisiti i preventivi agli atti prot. n. 1436 del 15.03.2024, n. 1489 del 18.03.2024 e n. 1497 del 18.03.2024;

esaminati i preventivi in atti e ritenuto congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, il preventivo della Promovanoi Società Cooperativa con sede in Canal San Bovo in via Danoli 16, P.IVA IT01379720228;

esperita procedura di affidamento diretto in modalità semplificata all'interno della Piattaforma CONTRACTA (piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento messa a disposizione delle Stazioni appaltanti e Enti concedenti operanti sul territorio provinciale a partire dal 1° gennaio 2024);

rilevato, come appare dal verbale di gara ID 112146106 di data 26.03.2024, che è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore economico Promovanoi Società Cooperativa;

dato atto che è stata verificata, con esito favorevole, la sussistenza in capo alla Società Cooperativa Promovanoi dei requisiti di partecipazione di cui alla richiesta di offerta;

ritenuto pertanto di incaricare la ditta Promovanoi Società Cooperativa con sede in Canal San Bovo in via Danoli 16, P.IVA IT01379720228, del servizio di pulizia degli immobili del Comun general de Fascia dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026;

visto lo schema di contratto allegato al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la Promovanoi Società Cooperativa di Canal San Bovo, via Danoli 16, partita I.V.A. IT01379720228, del servizio di pulizia degli immobili del Comun general de Fascia per la durata di due anni, dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026, secondo lo schema di contratto allegato al presente provvedimento ed alle condizioni ivi previste e verso un corrispettivo di complessivi € 41.640,00 + I.V.A.;
2. di assegnare a questo incarico il codice CIG: B0F626E9F5 e di acquisire la documentazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti secondo l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
3. di impegnare la spesa complessiva di €. 50.800,80, per €. 31.262,04 al cap. 1241 art. 5 p.c.f. 1.3.2.13.2 di cui €. 10.420,68 per l'anno 2024, €. 15.631,02 per l'anno 2025 e €. 5.210,34 per l'anno 2026, e per €. 19.538,76 al cap. 2234 art. 7 p.c.f. 1.3.2.13.2 di cui €. 6.512,93 per l'anno 2024, €. 9.769,39 per l'anno 2025 e €. 3.256,44 per l'anno 2026 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026;
4. di confermare l'aggiudicazione del servizio di pulizia all'interno della piattaforma CONTRACTA;
5. di trasmettere questa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa con essa disposto e vi apponga il visto di regolarità contabile richiesto dall'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità ed al quale è subordinata la sua efficacia in base all'art. 22, 2° comma, dello stesso Regolamento.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 24.04.2024

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Elisabetta Gubert
firmato digitalmente

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI REP. ____ – 2024 ATTI PRIVATI

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, del Servizio di pulizia degli immobili del Comun general de Fascia per la durata di due anni. CIG: B0F626E9F5. -----

Tra le parti:

- Dott.ssa Gubert Elisabetta nata a _____ (____) il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comun general de Fascia con sede in San Giovanni di Fassa (TN), strada de Pré de Gejia 2, C.F. 91016380221, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa della segreteria, a ciò autorizzato con deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 di data 11.04.2024, immediatamente eseguibile; -----

- Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, e domiciliato per la carica in Canal San Bovo, via Danoli 16, presso la sede legale della Promovanoi Società Cooperativa, partita I.V.A. IT01379720228, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Società Cooperativa; -----

premesso che: -----

- a seguito di esperimento di indagine di mercato, con nota prot. n. 1534 di data 20.03.2024 è stata avviata procedura di affidamento diretto in modalità semplificata, avvalendosi della nuova piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia Autonoma di Trento "Contracta", per l'affido dell'incarico di pulizia degli immobili del

Comun general de Fascia per la durata di due anni e per un importo di stimati Euro 42.000,00, di cui Euro 400,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi; -----

- l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta a favore dell'operatore economico Promovanoi Società Cooperativa, come appare dal verbale di gara ID 112146106 di data 26.03.2024; -----

- è stata verificata, con esito favorevole, la sussistenza in capo alla Società Cooperativa Promovanoi dei requisiti di partecipazione di cui alla richiesta di offerta; -----

si stipula il seguente: -----

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(Oggetto del contratto, allegati e durata)

1. Il COMUN GENERAL DE FASCIA, di seguito denominato anche "Amministrazione" o "CGF", come sopra rappresentato, affida in appalto alla Promovanoi Società Cooperativa, di seguito denominata anche "Società aggiudicataria" che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di pulizie degli immobili del Comun general de Fascia per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026, alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto e contenute inoltre: -----

- nel Capitolato speciale d'appalto; -----

- nei D.U.V.R.I. (uno riferito alla sede e l'altro riferito all'edificio "Moniaria"); -----

che, sottoscritti digitalmente dalle parti, vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 1 (uno)

a 3 (tre); -----

- nell'offerta economica presentata dalla Società aggiudicataria (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali) che viene allegata al presente atto, quale sua parte integrante, sotto il numero 4 (quattro); -----

2. Il servizio decorre dal 1° maggio 2024 ed ha durata di 2 (due) anni, quindi sino al 30 aprile 2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto. -----

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione del servizio la Società aggiudicataria ha indicato un prezzo complessivo di Euro 41.640,00 (Euro quarantunmilaseicentoquaranta/00), al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, come da offerta economica allegata al presente atto. -----

2. La revisione dei prezzi del presente contratto è disciplinata dall'art. 8/bis del Capitolato speciale d'appalto. -----

3. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione e secondo quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto. --

ART. 3

(Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subcontratti)

1. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023. -----

ART. 4

(Tutela dei lavoratori)

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato speciale d'appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. -----

2. L'Aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima Provincia. -----

ART. 5

(Garanzia definitiva e coperture assicurative)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 35/2023 e dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di Euro 2.082,00 (duemilaottantadue/00), mediante polizza fidejussoria n. _____ di data _____, rilasciata da _____, con sede in _____. ----

2. In conformità all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicataria ha presentato le coperture assicurative nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo. -----

ART. 6

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, la Società Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Canal San Bovo, via Danoli 16, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. -----

ART. 7

(Controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto. ---

ART. 8

(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Aggiudicataria, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto. -----

2. Il Codice CIG del presente contratto è B0F626E9F5. -----

3. L'Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

4. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra la Società aggiudicataria ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola

sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. -----

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Aggiudicataria comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Aggiudicataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. -----

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. B0F626E9F5. -----

ART. 9

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,

l'Aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente al Comun General de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzato nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

2. L'Aggiudicataria inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comun General de Fascia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.". -----

ART. 10

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'Aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comun General de Fascia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa "Amministrazione" nei confronti della medesima Società aggiudicatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. -----

2. L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 1/2023 di data 12 gennaio 2023, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. -----

3. L'Aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. -----

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. -----

5. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni /giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. -----

6. L'Aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che l'Aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento. --

ART. 12

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'Aggiudicataria, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sull'Amministrazione, destinataria della prestazione. -----

L'Impresa aggiudicataria	Comun general de Fascia – Unità
“Promovanoi società Cooperativa	Organizzativa della segreteria
Il Legale rappresentante	Il Segretario generale
- _____ -	Dott.ssa Elisabetta Gubert

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.



Comun General de Fascia (Art. 8, L. Cost. 1/2017)

Servizio Segreteria

Strada di Pré de Gejia, 2 - 38036 San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (Trento/Trent)

Tel. 0462.764500 - Fax 0462.763046

segreteria@cgf.tn.it - pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 20.03.2024

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di pulizia immobili del Comun general de Fascia

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia giornaliera dei locali della sede del Comun general de Fascia situata in Strada di Pré de Gejia n. 2, di alcuni locali dell'edificio "Ciasa de la Moniaria" situato in situata a San Giovanni di Fassa in Strada di Pré de Gejia n. 2 e di alcuni locali situati nell'edificio, recentemente restaurato, denominato "Ciasa de la Moniaria" situato sempre a San Giovanni di Fassa in Strada de la Pieif, 1. Il servizio comprende anche la pulizia e sanificazione ordinaria settimanale della "saletta riunioni" situata al primo piano dell'edificio denominato ex colonia Piave (p.ed. 463) e situato a San Giovanni di Fassa in Strada di Pré de Lejia n. 3. Gli edifici si trovano ad una distanza di circa 500 mt.

2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. La pulizia dei locali deve esser effettuata in orario tale da non ostacolare l'attività dell'Ente e non arrecare incomodo o molestia al pubblico; pertanto l'orario sarà previamente concordato con l'incaricato del controllo del servizio (e comunque dalle ore 16.00 nei giorni da lunedì a giovedì e dalle ore 14.00 il venerdì).

2. Il servizio di pulizia deve esser eseguito in modo tale da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

3. Il servizio deve essere svolto secondo gli interventi indicati nell'allegato A al presente Capitolato Speciale d'Appalto e con le modalità esecutive descritte nell'allegato B al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il servizio verrà espletato presso la sede in Strada di Pré de Gejia 2 per n. 15 ore settimanali, per un totale di stimate n. 1.560 ore, presso l'edificio "Ciasa de la Moniaria" in Strada de la Pieif, 1 per n. 10 ore settimanali, per un totale di stimate n. 1040 ore, presso la saletta riunioni situata al primo piano dell'edificio denominato ex colonia Piave (p.ed. 463) in Strada di Pré de Lejia n. 3 per n. 1 ora settimanale, per un totale di stimate n. 104 ore.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi

pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorose, ai sensi del D. Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 e del D. Lgs. n. 3 Agosto 2009 n. 106, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

5. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

6. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

7. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.

8. Viene richiesta la dotazione permanente di un'aspirapolvere adeguato alle superfici da pulire.

9. L'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti. È vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, ecc). Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità ecc) e corredati dalle relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza.

10. L'Amministrazione appaltante si riserva di richiedere l'elenco e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

11. Sono a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

12. Restano altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi all'energia elettrica, riscaldamento dei locali e produzione di acqua calda per il funzionamento degli impianti.

13. Il materiale per le pulizie, le macchine impiegate e gli utensili occorrenti per lo svolgimento del servizio devono intendersi compresi nel prezzo d'appalto, con esclusione dei sacchetti per la raccolta differenziata della carta, del vetro e plastica, del materiale non riciclabile, del materiale organico, che saranno a carico dell'Ente.

14. La fornitura di tutto il materiale occorrente nei servizi igienici, come rotoloni di carta igienica, sapone liquido, sacchi, rotoloni carta asciugamani, deodoranti, salviette di carta, etc. è a carico della ditta aggiudicataria.

15. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio e del comportamento del proprio personale.

16. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

17. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

18. È facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

19. L'impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata

all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

20. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad ogni intervento.

21. L'Appaltatore solleva il Comune General de Fascia da qualunque azione che possa essergli intestata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

22. La ditta appaltatrice è responsabile della mancanza, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio di pulizia, di qualsiasi oggetto di proprietà dell'amministrazione o in deposito presso la stessa, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

23. L'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire lo svolgimento di pulizie straordinarie qualora venissero richieste dall'Amministrazione. I costi degli interventi straordinari verranno determinati applicando il prezzo orario contrattuale.

ART. 4 - Organizzazione del servizio

1. Nell'esecuzione del servizio deve essere coinvolto un dipendente dell'Amministrazione che già svolge le funzioni di addetto ai servizi di pulizia per n. 18 ore settimanali presso la sede in Strada di Pré de Gejia n. 2. Successivamente all'affidamento del servizio la Ditta appaltatrice potrà concordare con l'Amministrazione una suddivisione dei compiti di pulizia tra la Ditta medesima e l'addetto ai servizi di pulizia già assunto presso l'Amministrazione garantendo però la compresenza del proprio addetto con il dipendente dell'ente.

2. L'Appaltatore deve fornire un recapito telefonico operativo con presenza di personale durante il normale orario d'ufficio. È fatto obbligo inoltre di fornire almeno un numero di telefonia mobile attivo 24 ore su 24.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18

maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il Capitolato speciale d’appalto e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”;

a.2) l’offerta economica dell’Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) i DUVRI delle due sedi;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal giorno 01.04.2024 e scadenza il giorno 31.03.2026. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l’esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l’aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti

contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese.

1bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della legge provinciale 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

4. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

8. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

10. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

11. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

12. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di

settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

4. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 15 marzo 2024. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato (Allegato A). L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il comun general de Fascia, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario]

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale massima di Euro 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) il mancato rispetto di quanto offerto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 5, del presente capitolato;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Definizione delle controversie mediante CCT

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti possono rivolgersi al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comun general de Fascia, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020;

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comun general de Fascia e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comun general de Fascia.”

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse

pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al CGF ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATO B SERVIZIO DI PULIZIA

PROSPETTO INTERVENTI

A) La sede del Comun general de Fascia situata in Strada di Pré de Gejia n. 2 è composta da:
piano seminterrato;
piano terra;
primo piano;
secondo piano.

Ogni piano misura circa 230 mq per un totale quindi di **circa 920 mq** (si vedano planimetrie allegate).

B) L'edificio "Ciasa de la Moniaria" situato in Strada de la Pieif, 1 è composto da:
piano terra;
primo piano;
secondo piano.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto solo nei locali evidenziati nelle planimetrie allegate. Le superfici oggetto del servizio di pulizia sono mq 59,89 al piano terra, mq 73,92 al piano primo e mq 116,33 al piano secondo per complessivi **250,14 mq**.

C) La saletta riunioni situata al primo piano dell'edificio denominato ex colonia Piave (p.ed. 463) e situato in Strada di Pré de Lejia n. 3 misura circa **32 mq**, compreso antibagno e servizio igienico (si veda planimetria allegata).

Il servizio giornaliero (limitatamente alla saletta riunioni il servizio è settimanale) deve essere comprensivo dei seguenti interventi nei locali indicati nelle planimetrie allegate:

- spazzatura, aspiratura e relativo lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti di tutti i locali, compreso atrio, scale e corridoi; nell'edificio "Ciasa de la Moniaria" la pulizia dei locali include ingresso, ripostiglio, disbrighi, scale e uffici (studio TV, salone e open space). In tale edificio, recentemente restaurato, si dovrà porre particolare attenzione, utilizzando dei prodotti che non danneggino il tipo di materiale di cui sono fatti i pavimenti (si veda tabella in calce);
- spolveratura a umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadietti, scaffali, sedie e poltrone e tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- svuotatura dei cestini portacarta e portarifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi per la raccolta differenziata distribuiti dalla ditta appaltatrice della raccolta RSU, da depositare in luoghi esterni e nei giorni appositamente indicati dal Comun general de Fascia;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, dei sanitari e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili per la eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei;
- spolveratura a umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e spalle delle porte segnate da passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto è soggetto all'uso comune;
- nell'edificio "Ciasa de la Moniaria" spolveratura a umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti delle porte a vetro e dei divisori vetrati posti al secondo piano;
- lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti (compatibili con il tipo di materiale di cui sono fatte le scale) ponendo una cura particolare nella pulizia degli angoli e spolveratura a umido del corrimano, ivi compreso il vano ascensore, con sostanze disinfettanti;

- spolveratura degli oggetti collocati sui tavoli e scrivanie, comprese macchine calcolatrici e Personal Computer;
- riordino degli arredi in tutti i locali oggetto del presente appalto;
- sostituzione di carta asciugamani e carta igienica nelle toilettes;
- sostituzione dei sacchi nei cestini portarifiuti;
- arieggiatura locali con apertura e chiusura finestre.

Con cadenza mensile devono inoltre essere svolti i seguenti interventi nei locali indicati nelle planimetrie allegate:

pulizia particolare ed approfondita dei pavimenti, dei vetri, sia esterni che interni, delle finestre, porte-finestre, delle porte interne e divisori, velux ed abbaini, del vano ascensore, dei portoni esterni con l'utilizzo di sostanze disinfettanti ed igienizzanti. Alcuni serramenti esterni (finestre) si trovano ad altezza tale da poter essere raggiunti solo tramite una scala.

Il relativo materiale di ricambio, quali ad esempio detersivi, soluzioni detergenti, asciugamani di carta igienica, asciugamani a rotolo, ecc. sono forniti dalla ditta appaltatrice.

Anche il lavaggio degli stracci e degli strofinacci sarà a cura della ditta appaltatrice.

Nell'esecuzione del lavoro presso la sede in Strada di Pré de Gejia n. 2 deve essere coinvolto un dipendente dell'Amministrazione che già svolge le funzioni di addetto ai servizi di pulizia per 18 ore settimanali.

La Ditta dovrà garantire la compresenza del proprio addetto con il dipendente del Comun general de Fascia.

Il servizio di pulizia delle due sedi dovrà essere svolto su cinque giorni settimanali (dal lunedì a venerdì) con orario possibilmente compatibile con gli orari degli uffici (dalle 16.00 in poi nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle 14.00 in poi al venerdì), garantendo la chiusura delle porte delle strutture al termine del servizio. Il servizio di pulizia della saletta dovrà essere svolto un giorno alla settimana.

SUPERFICI EDIFICIO CIASA MONIARIA:

P0	ingresso	12,55	granito	
P0	ripostiglio	4,23	granito	
P1	disbrigo	3,42	granito	20,20
P0	scala	3,59	granito scala	
P1	scala	5,77	granito scala	9,36
P1	salone	56,94	legno	56,94
P1	scala	4,25	legno scala	
P2	disbrigo	12,76	legno scala	17,01
P0	anti	1,84	PVC	
P0	studio TV	35,15	PVC	
P0	wc	2,53	PVC	
P1	wc	3,54	PVC	
P2	open space	89,11	PVC	
P2	ufficio	14,46	PVC	146,63
		250,14	TOTALE	250,14
P0	59,89			
P1	73,92			
P2	116,33			
	250,14			

ALLEGATO C
SERVIZIO DI PULIZIA

MODALITA' ESECUTIVE

Norme generali per tutti i locali:

1. raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie che dovranno essere conferite nel punto di raccolta indicato dall'Amministrazione
2. svuotamento dei cestini porta carta e dei posacenere
3. spolveratura porte, sedie, lampadari, interruttori, soffitti, scaffalature, sporgenze, zoccolature, travi (pulizie mensili)

Pulizie servizi igienici:

1. lavaggio e disinfezione dei pavimenti, dei sanitari, dei lavandini, delle piastrelle di rivestimento, porte, maniglie e lo spargimento di deodorante
2. sostituzione, con materiale fornito dalla ditta appaltatrice, di sapone, carta igienica e asciugamani necessari per i servizi igienici.

Pulizie pavimenti: spazzare / passare con aspirapolvere e lavare.

Giroscale:

1. spazzare e lavare.
2. togliere ragnatele e muffa (pulizie mensili).

Pulizia vetri e infissi:

1. pulizia con detergente sgrassante apposito su tutte le superfici esterne e detergente neutro sulle superfici interne;
2. spolveratura dei davanzali sia interni che esterni.